

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1959

(21^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegno di legge:

« Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 » (618) (Seguito della discussione e approvazione):

| | |
|--|--------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 351, 353, 354 |
| PELIZZO, relatore | 353 |
| SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia | 352 |
| TRABUCCHI | 352, 353 |

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Capalozza, Caruso, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramagna, Jodice, Leone, Magliano, Monni, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Salari, Terracini, Tessitori e Zoli.

A norma dell'articolo 31, quarto comma, del Regolamento, interviene il senatore Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

PELIZZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 » (618)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 21^a SEDUTA (11 novembre 1959)

Come i colleghi certamente ricordano, la discussione di questo disegno di legge fu sospesa nella seduta della scorsa settimana a seguito delle obiezioni e perplessità sollevate da numerosi colleghi, sul problema della copertura finanziaria.

Do senz'altro la parola al Sottosegretario di Stato senatore Spallino, che desidera farci conoscere le conclusioni del suo Ministero sul suddetto problema.

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nella precedente seduta la Commissione fu unanime nell'apprezzare la finalità del disegno di legge al nostro esame, ed anzi da parte del senatore Tessitori fu deplorato che si giungesse ad estendere il beneficio in questione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia con notevole ritardo rispetto a quanto si era fatto per altri Corpi.

Sull'articolo 3, invece, furono avanzate alcune obiezioni, principalmente dai senatori Zoli e Salari, e dallo stesso relatore, se non erro, poichè pareva che non fosse rispettato l'articolo 81 della Costituzione per quanto riguarda la copertura finanziaria. Fu anche posto in rilievo ciò che già era stato segnalato in forma non perentoria dalla Commissione finanze e tesoro, cioè che non era opportuno coprire nuove spese riducendo capitoli di bilancio con diversa destinazione. Ricordo che il senatore Terracini aveva proposto l'approvazione dei primi due articoli del disegno di legge: ma infine si preferì rinviare la discussione dell'intero progetto per dar modo al rappresentante del Governo, come ha poc'anzi detto il Presidente, di vedere se presso il Ministero fossero disponibili altri fondi e studiare come rimuovere le difficoltà.

Dopo le indagini presso il Ministero, ieri si è tenuta una riunione conclusiva presso il Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, il quale, con molta compiacenza, ha pregato il vicepresidente, senatore Trabucchi, di venire stamane in quest'aula ad esporre alla Commissione di giustizia la correttezza, non solo della sostanza, ma anche della formulazione dell'articolo 3.

Prego pertanto il senatore Trabucchi, che il Governo ringrazia della sua cortesia, di voler esporre quanto si è concordato.

T R A B U C C H I. Non ero presente alla riunione cui ha accennato il Sottosegretario Spallino, riunione alla quale sono intervenuti anche il vostro relatore, collega Pelizzo, ed alcuni funzionari della Ragioneria generale dello Stato, ma, secondo quanto mi ha comunicato il Presidente Bertone, è stato chiarito anzitutto che sui capitoli in questione vi è la possibilità della riduzione. Quanto alla prevista riduzione dei capitoli per gli esercizi successivi, cioè dei capitoli di bilancio che non sono stati ancora neppure predisposti, è chiaro che si tratta di una formula che non è opportuno continuare ad adoperare: essa però ha dei precedenti, nella legge 17 aprile 1957, per il Corpo delle guardie di finanza, e nella legge 1^o aprile 1958, per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Tale formula va intesa non nel senso che saranno ridotti i capitoli di bilancio che non sono ancora stati nè preparati nè formulati, poichè ciò è assurdo, ma nel senso che i bilanci futuri porteranno una somma ridotta per quel che riguarda le esigenze degli attuali capitoli, e saranno introdotti i capitoli maggiorati riguardanti il Corpo degli agenti di custodia.

Il Presidente Bertone mi ha pregato di farvi conoscere i termini dell'accordo che è stato raggiunto affinché ciò possa essere di incitamento all'approvazione di questo disegno di legge che, nel complesso, si inserisce nel quadro dei provvedimenti presi a beneficio di Corpi analoghi.

Come ripeto, la Ragioneria generale dello Stato, su nostro invito, ha accertato, che veramente su questi capitoli vi è la possibilità di riduzione per lo stanziamento della spesa prevista nel disegno di legge; inoltre, la formulazione dell'articolo 3 relativa alla riduzione dei capitoli per gli esercizi successivi va interpretata, come ho detto, come una garanzia per il futuro, anche se in forma non certo pregevole.

In conclusione, da parte della Commissione finanze e tesoro non vi è alcuna obiezione.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 21^a SEDUTA (11 novembre 1959)

ne all'approvazione del disegno di legge nel testo presentato.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il senatore Trabucchi per gli schiarimenti che ci ha dato, vorrei, per completare la discussione in modo che essa possa rapidamente concludersi, ricordare le osservazioni che furono fatte nella precedente seduta. In sostanza, non si riteneva opportuno parlare di riduzione di stanziamenti che ancora non sono stati stabiliti e che si suppone lo saranno, in futuro, in relazione al rispettivo fabbisogno; si pensava, inoltre, che se anche nell'esercizio finanziario 1958-59 vi fossero state delle somme residue a disposizione, dal 31 giugno ultimo scorso esse sono passate in economia e, pertanto, non sono più utilizzabili.

TRABUCCHI. Con una interpretazione rigorosa e formale, non si potrebbero ridurre i fondi accantonati; tuttavia, a seguito di una interpretazione estensiva della legge 27 febbraio 1955, n. 64, sappiamo che i fondi ci sono: ora potrete fare quanto riterrete opportuno.

Io vi ho detto come è la situazione, ma di più non posso dirvi.

PELIZZO, relatore. Confortati da questo parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, ritengo che non dovremmo avere difficoltà ad approvare il disegno di legge in discussione. Del disegno di legge va approvato anche l'articolo 3, in quanto alla copertura della spesa si fa fronte, per l'esercizio 1958-59, mediante cinquanta milioni che sono stati regolarmente accantonati, in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che concerne norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare: ritengo, infatti, che si rimanga nella più perfetta ordodossia, indicando questa fonte per la copertura della spesa.

Per quanto riguarda, poi, gli esercizi futuri, dobbiamo tenere presente che ci troviamo già in un esercizio futuro, cioè nell'esercizio 1959-60, che ha avuto inizio e in

cui esistono già gli stanziamenti dei capitoli numeri 68, 71, 72, 73; i quali presentano delle disponibilità a cui attingere per far fronte a questa spesa.

Inoltre, per quanto riguarda la somma occorrente per il pagamento di questa indennità speciale negli esercizi successivi, qualora questi capitoli non presentassero le necessarie disponibilità per fronteggiare l'onere, sarà opportuno provvedervi con l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa concernente appunto la somma occorrente per il pagamento di queste indennità. Comunque, dato che per iscrivere una nuova spesa in bilancio occorre un provvedimento, è necessario che la Commissione approvi questo disegno di legge e determini l'indennità dovuta ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al pari dell'indennità che già si corrisponde ai sottufficiali di tutte le Forze armate dello Stato dal 1954 e che, successivamente, fu estesa ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza con provvedimento del 1957 ed, infine, agli agenti di pubblica sicurezza con provvedimento del 1958.

Non si vede, quindi, la ragione per cui essendo i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia equiparati, agli effetti economici, ai parigrado dell'Arma dei carabinieri, non debbano anche essi beneficiare di questa indennità speciale, che, oltre tutto, non è neppure eccessiva; basti pensare, infatti, che per il maresciallo maggiore essa è di lire centoventimila annue lorde, per il maresciallo ordinario e gradi corrispondenti di lire ottantacinquemila e per il sergente di lire settantamila.

Estendere questo beneficio anche ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, costituisce, quindi, un atto di giustizia, di perequazione nei confronti di chi, dopo molti anni di servizio, è oggi in pensione.

Pertanto, superando le difficoltà ed i rilievi che erano stati mossi durante la seduta precedente in ordine alla copertura della spesa e confortati dal parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, ritengo, come già ho detto in precedenza, che non dobbiamo ulteriormente rimandare l'approvazione di questo provvedimento.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 21^a SEDUTA (11 novembre 1959)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio.

(È approvato).

Art. 2.

La medesima indennità è estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1° gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di età o di servizio o per infermità proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge, determi-

nato in lire 50.000.000, sarà provveduto, per l'esercizio 1958-59, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Capitolo n. 68 | L. 15.000.000 |
| Capitolo » 71 | » 15.000.000 |
| Capitolo » 72 | » 5.000.000 |
| Capitolo » 73 | » 15.000.000 |

Per gli esercizi successivi saranno proporzionalmente ridotti i corrispondenti capitoli per la somma complessiva di lire 35.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1958.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari